

Proposta di Legge Popolare per una

LEGGE DI PARTECIPAZIONE nella REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA

Proposta legge regionale democr partecipativ6.doc

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La crescente e oramai diffusa disaffezione dei cittadini per il sistema della politica mette in luce la necessità di una revisione strutturale del sistema democratico per poter mantenere inalterati quei principi e valori costituzionali che fanno della cittadinanza attiva un perno fondamentale della nostra democrazia. Quest'ultima necessita di essere costantemente alimentata e resa viva nelle istituzioni, nelle organizzazioni di ogni tipo perché è nella pluralità delle forme con cui la democrazia si manifesta che evita il suo incancrimento. E' nella biodiversità partecipativa che la pluralità di fonti nelle informazioni, nelle manifestazioni di interesse, nelle decisioni, nella partecipazione dentro le diverse organizzazioni che si garantisce lo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale.

La presente proposta di legge, sulla base delle esperienze internazionali e nazionali, in particolare toscana ed emiliana, piemontese e laziale, intende dare corpo per la prima volta in Italia ad un approccio strutturato sul tema articolando i processi partecipativi secondo una pluralità di metodi e contributi, così da far dialogare il sistema della democrazia rappresentativa con quella di natura partecipativa, dando ad esse pari dignità istituzionale. Alla luce delle esperienze precedenti si dà in certi casi obbligatorietà alla elaborazione di percorsi partecipativi così da dare corpo alle forme di democrazia deliberativa come quella capace di informare e favorire l'apprendimento collettivo dei cittadini come elementi fondamentali per poter assumere decisioni consapevoli e informate, presupposti chiave per poter avere una forma di democrazia diretta basata sulla responsabilità e coscienza di ogni cittadino. Sono stati previsti metodi diversi (non solo il dibattito pubblico) e altri potranno essere sviluppati, così da rispondere alle diverse categorie di azioni come i *Grandi Interventi*, le *Linee di indirizzo della Regione*, i *Bilanci partecipativi* e *Opere minori, scelte e istanze*.

La legge intende perseguire i valori della democrazia facendoli sposare costantemente con l'efficienza e l'efficacia della macchina amministrativa e gestionale, tenendo conto della necessità di tempestività, di minimizzare sprechi e disservizi dell'azione pubblica, rafforzando il ruolo di questa innovazione istituzionale anche attraverso azioni di coinvolgimento, formazione, coaching sulla democrazia partecipativa come anche sulle modalità, stile e processi con cui per seguirla. Una cultura diffusa che la legge intende favorire anche attraverso una sintonia con le amministrazioni locali, il sistema scolastico, le associazioni e la cittadinanza.

La trasformazione dei media ha sempre avuto riscontri nel sistema politico e di come intendere la stessa democrazia e pertanto, alla luce delle evoluzioni dei social media e ancor più dei media civici, la legge tiene conto dei contesti online, delle applicazioni e delle architetture tecnologiche che abilitano, e creano nuovi contesti ibridi, di azioni in presenza e online. Si intende non solo tener conto di quanto oggi esiste nell'ambito delle tecnologie, ma si vuole essere attrezzati mentalmente e in termini di organizzativi per le opportunità e i rischi che la ricerca e lo sviluppo dei metodi e delle tecnologie mettono in campo costantemente, trovando sinergie ed economie di scala con le altre istituzioni nazionali, regionali del nostro paese. Lo stesso concetto di *digital divide* viene interpretato sia nei confronti di chi non ha conoscenze tecnologiche, sia di chi non può o trova difficoltà a partecipare se non attraverso i nuovi media, come le donne, i diversamente abili. La trasformazione tecnologica dei media civici accelera inoltre di conseguenza l'ammmodernamento delle istituzioni locali verso un uso consapevole dei dati e delle applicazioni secondo modalità sempre più orientate alla trasparenza ed accessibilità.

Poter indirizzare questi temi apre infatti grandi opportunità anche sul fronte di nuove professionalità, capaci di essere valorizzate sia all'interno dell'isola, ma anche su altri contesti nazionali e internazionali.

La legge prevede un'organizzazione indipendente dal sistema politico ma strettamente collaborativo con la democrazia rappresentativa. Identifica nel *Garante dei Processi Partecipativi* la figura che supervisiona le operazioni e garantisce sia il sistema politico che la cittadinanza della correttezza dei processi. Dirime le vertenze che si manifesteranno sul tema e identifica gli elementi del patto partecipativo con cui le amministrazioni e le istituzioni si impegnano nei confronti della cittadinanza e dei processi partecipativi. Assegna ad una struttura denominata TMT (il Team di Metodi e Tecnologie) la responsabilità della gestione dei processi, del coinvolgimento, del supporto e dell'implementazione dei metodi partecipativi e di mediazione, di messa a punto ed erogazione del servizio delle tecnologie e delle architetture applicative legate ai media civici. Al TMT è assegnato anche il ruolo di raccordo con le realtà locali e nazionali che si occupano di R&D sul tema dell'innovazione dei metodi e delle tecnologie.

La legge è un'occasione di sviluppo della coscienza civile, di innovazione del sistema politico e amministrativo e al contempo apre grandi opportunità professionali e posiziona la Sardegna come polo di eccellenza su tematiche oramai ineludibili e che sono chiave per il nostro futuro, per lo sviluppo e la coesione sociale.

CAPO I - PRINCIPI, OBIETTIVI, DEFINIZIONE DI PROCESSO PARTECIPATIVO

Art.1 - Principi e finalità

1. La Regione intende recepire costruttivamente la riforma del Titolo V della Costituzione nella direzione di assumere il dovere da parte della Regione come di tutte le amministrazioni pubbliche, di favorire la partecipazione dei cittadini nella formulazione delle politiche regionali e locali, nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale e nel migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e ai diritti sociali che la Costituzione ci riconosce e garantisce.
2. La Regione riconosce nella **pluralità e coesistenza** di diverse forme di partecipazione alla elaborazione e alla formulazione delle politiche regionali e locali, il diritto-dovere di cittadinanza, condizione necessaria per esercitare la cittadinanza attiva di ogni individuo
3. La Regione intende garantire e valorizzare la **pluralità e la qualità dei modelli partecipativi** e la **flessibilità** nella loro adozione in ambito regionale e locale; il loro coordinamento con altre iniziative e l'uso ibrido di tecnologie online e partecipazione in presenza;
4. La Regione promuove forme e strumenti di partecipazione democratica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. rinnovare la democrazia integrando quella di natura rappresentativa con le politiche, i processi, gli strumenti e diverse forme della democrazia partecipativa, all'interno del sistema istituzionale;
 - b. favorire e regolare la partecipazione affinché le persone da soggetti amministrati diventino soggetti attivi capaci di avere cura dei beni comuni: territorio, ambiente, legalità, lavoro e formazione, sicurezza, salute, istruzione e patrimonio culturale, servizi pubblici, gestione del tempo, infrastrutture;
 - c. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione ad ogni livello dell'amministrazione;
 - d. operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la **fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di coordinamento** attraverso il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche;
 - e. rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini, favorendo la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche, attraverso: la capacità di essere informati e verificare fonti, di saperle commentare, prendere coscienza dei fatti e delle intenzioni, esprimere coscienza e capacità critica, suggerire soluzioni e dare indicazioni, incidendo così costruttivamente nel processo deliberativo e decisionale;
 - f. favorire una più alta **coesione sociale** attraverso la diffusione delle pratiche partecipative e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
 - g. attuare il principio della sussidiarietà **orizzontale** attraverso la **promozione dell'autonoma iniziativa** dei cittadini di cui all'articolo 118 della Costituzione, promuovendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - h. favorire l'inclusione dei **soggetti deboli**, l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati e contribuire alla parità di genere;
 - i. valorizzare **i saperi, le competenze e l'impegno** diffuso nella società nel promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e i relativi modelli;
 - j. favorire la **qualificazione della pubblica amministrazione** e dei suoi operatori anche mediante momenti di formazione, di coaching e gruppi di lavoro, al fine di rinnovare la cultura del servizio, le relazioni e le modalità di interlocuzione della pubblica amministrazione nel rapporto con la cittadinanza;
 - k. attivare **nuove professionalità** legate alla gestione dei processi partecipativi, della mediazione, delle tecnologie legate ai media civici e alla cultura d'integrazione.
 - l. favorire la **prassi di ascolto e interlocuzione** e le nuove forme di scambio e comunicazione tra le istituzioni e la società, tra le amministrazioni e i cittadini (soggetti individuali e collettivi) garantendo la partecipazione sociale in senso ampio secondo le diverse forme di espressione dirette e online, che integrino e armonizzino *le forme della democrazia rappresentativa con i procedimenti di democrazia diretta (proposte popolari e referendum), di democrazia pluralistica (corporativa e associativa), le manifestazioni dell'autonomia di base nelle sue espressioni informali e indipendenti, le pratiche di autogestione di attività e servizi di interesse collettivo e di sussidiarietà sociale e di partecipazione.*
 - m. perseguire la migliore combinazione tra l'efficacia della partecipazione, e **l'efficienza e la tempestività amministrativa** anche d'intesa con

- gli enti locali **attivando modalità operative condivise** evitando che l'adozione delle procedure di partecipazione possa incidere sui tempi fissati dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi e al tempo stesso qualora esistessero degli impedimenti, rimuovendo quanto osta una libera espressione dei cittadini;
- n. favorire **l'evoluzione della comunicazione pubblica**, massmediatica, intersoggettiva e di gruppo, anche per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza attiva, attraverso l'utilizzo dei media civici e della comunicazione digitale online: ambienti partecipativi basati su applicazioni collaborative, gestori di processi, strumenti di mobilitazione, di informazione, di consultazione e coinvolgimento attivo nella deliberazione ;
 - o. riconoscere una **premialità agli enti locali** che approvano progetti di opere pubbliche o private che prevedano *contestualmente* processi partecipativi al fine di verificarne *ex ante* l'accettabilità sociale, la qualità progettuale, la gestione della sicurezza e *il monitoraggio in itinere, oltre a una valutazione ex post*;
 - p. valorizzare le **esperienze già attivate** per la proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare per le politiche di sviluppo sostenibile;
 - q. sviluppare il ruolo della **Regione come catalizzatore di condivisione delle esperienze** e supporto e sostegno alla scelta e all'impianto delle forme partecipative in cooperazione con le altre istituzioni nazionali, in particolare il Parlamento e le altre Regioni, le Università e gli enti di ricerca;
 - r. attivare esperienze e **nuove figure professionali** capaci di accompagnare i diversi processi partecipativi, la loro gestione e poter capitalizzare su tali competenze nell'erogazione di servizi verso le realtà locali e le altre nazionali e internazionali.

Art.2 - Soggetti titolati al diritto-dovere alla partecipazione

1. Hanno diritto, ma anche dovere di accedere ai processi di partecipazione tutte le persone, le associazioni, gli enti locali, le imprese coinvolte nelle iniziative partecipate o proponenti di un progetto o responsabili dell'attuazione, o che siano destinatari di scelte contenute in un atto regionale o locale di programmazione generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale esclusiva o concorrente .
2. È altresì garantito il diritto di cui al comma 1 nei confronti di opere di competenza nazionale per le quali la Regione o gli enti locali debbano esprimere un

parere non meramente tecnico.

3. Intervengono ai processi di partecipazione popolare alla elaborazione delle politiche regionali:
 - a. i cittadini regolarmente residenti nel territorio interessato da processi di partecipazione;
 - b. i cittadini nati nella Regione e residenti in Italia o all'estero;
 - c. altre persone, anche su loro richiesta e/o dietro indicazione e valutazione della figura più avanti presentata del Garante PP, che hanno diretto e significativo interesse rispetto al territorio o all'oggetto del processo partecipativo e che siano ammesse alla partecipazione secondo le procedure previste dalla legge.
5. Fatte salve le competenze dello Stato, sono destinatari della presente legge anche le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i rifugiati, i richiedenti asilo e i titolari del permesso di protezione internazionale, regolarmente presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri.
6. Sono altresì destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini dell'Unione Europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

Art. 3 - Definizioni, oggetto ed esiti dei processi partecipativi

1. Si definiscono partecipativi i processi che in senso ampio coinvolgono i cittadini nelle politiche dei beni comuni, comprendendo gli aspetti deliberativi ovvero di formulazione ed elaborazione delle proposte e le fasi decisionali. I processi partecipativi comprendono anche le fasi post-decisionali legate alla realizzazione delle iniziative. Tutti processi partecipativi per loro natura includono tutti i soggetti individuali e collettivi, sui quali possono ricadere gli effetti di una politica pubblica e pertanto coinvolgono l'attività di: accesso e contributo all'informazione, apprendimento collettivo, formazione, co-progettazione, deliberazione, elaborazione di una **risoluzione finale**, votazione e gestione del monitoraggio dello stato di avanzamento e finale delle attività.
2. I processi partecipativi possono riferirsi a progetti, atti normativi o procedure amministrative, in corso di elaborazione o riguardare iniziative sulle quali la Regione, gli enti locali, soggetti collettivi o imprese, hanno espresso l'intento di intervenire ma non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo. Essi possono essere di diversa natura tra cui:

- **Grandi interventi** e opere pubbliche (o private) il cui valore *complessivamente* comporti un **investimento**

(compresa la gestione/ manutenzione dei 5 anni successivi) stimato almeno in 50 Mln di € e/o che abbiano rilevanti effetti sul territorio, l'ambiente o sull'assetto urbanistico ed impatti significativi sulle questioni primarie come quelle energetiche, economiche o sociali.

- **Scelte di indirizzo**, strategiche con impatto oltre i 5 anni, relative ad aspetti territoriali, ambientali, urbanistici, energetici, economico finanziari, sociali, culturali, come ad esempio piani di sviluppo, strategie per il lavoro e la formazione, linee di indirizzo per l'istruzione, rilancio delle aree rurali o lo sviluppo del turismo, opere e interventi pubblici della Regione o di enti regionali, riforma delle amministrazioni locali, (interventi privati), le cui caratteristiche e specifiche sono da definire con il contributo della cittadinanza e degli *stakeholder*.
 - **Bilancio partecipativo** della Regione il cui budget verrà deciso annualmente dal Consiglio Regionale ma che potrebbe essere dovrà essere compreso tra **0,01–0,005% del bilancio regionale¹** e analogamente tutti i **bilanci partecipativi delle amministrazioni locali** che intendono affiancarsi a tale strategia a cui la Regione dedicherà delle risorse aggiuntive nell'assegnazione di ulteriori contributi nei bandi di finanziamento.
 - **Opere minori, istanze e proposte (come anche eliminazione di inerzie e blocchi)** la cui ricaduta abbia però un **carattere olistico** per il territorio, l'ambiente e la società con effetti per oltre 5 anni, intendendo per olistico l'influenza su diversi fronti della salute e sicurezza e dello sviluppo sociale, ambientale e utilizzo delle risorse.
3. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo è definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione. Esso può essere messo a punto e modificato in funzione dell'evoluzione del processo stesso, ma va approvato e ratificato dalla figura del Garante PP, sentito il parere del TMT.
 4. L'apertura del processo partecipativo, che per sua natura non può avere vincoli decisionali prestabiliti, sospende l'adozione o l'attuazione di quegli atti amministrativi di competenza regionale connessi all'intervento oggetto dell'intervento per i tempi massimi previsti dall'articolo 4, comma 1.
 5. Per gli atti amministrativi di competenza di enti locali,

la sospensione di cui al comma 4 opera nel caso in cui l'ente interessato abbia sottoscritto il protocollo di cui all'articolo 21 o comunque qualora l'ente decida in tal senso. La sospensione è relativa agli atti la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico.

6. Il processo partecipativo di norma si articola in due fasi: la prima, quella deliberativa che si conclude con l'adozione della **risoluzione finale** da parte dell'ente responsabile oppure con il suo rigetto, che deve essere espressamente motivato e comunicato ai partecipanti ed alla cittadinanza con i mezzi di comunicazione istituzionale ed attraverso i media tradizionali e online. La seconda che si esplicita nel monitoraggio del progetto e nella sua analisi ex post e che segue le stesse forme di comunicazione.
7. I processi partecipativi si avvalgono di una pluralità di metodi e tecnologie, utilizzano diversi canali, al fine di ottenere un ottimale coinvolgimento e contributo della cittadinanza, l'efficacia dell'azione e l'efficienza amministrativa. La Regione mette a disposizione le risorse necessarie per sostenere le professionalità, la logistica, la comunicazione, il supporto e le tecnologie necessarie per il buon risultato, con particolare attenzione agli ambienti applicativi basati su media civici e le strutture applicative necessarie per favorire l'adozione delle migliori metodologie e tecnologie per le diverse esigenze.
8. In caso di mancata partecipazione da parte dei cittadini, i governi regionali e locali hanno l'onere e devono farsi carico, assieme al Garante, di valutare le motivazioni e rimuovere gli ostacoli che ostano la partecipazione; assumono comunque una decisione, con l'accordo della figura del Garante GPP più avanti definita, dando così per acquisito il parere positivo. La decisione deve essere resa pubblica alla cittadinanza con i mezzi di comunicazione istituzionale ed attraverso i media tradizionali e i sistemi online, in particolare i media civici e social media.

Art. 4 - Tempi dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi per la parte deliberativa di norma **durano 3 o 4 mesi** e non possono avere una durata superiore a **6 mesi**. Eventuali proroghe possono essere concesse per progetti particolarmente complessi, fino ad un massimo di 12 mesi. Il processo partecipativo nella sua prima fase deliberativa si conclude con l'approvazione della proposta da inviare all'ente pubblico interessato o con l'approvazione del verbale che certifica il mancato raggiungimento di un accordo, le diverse posizioni e le motivazioni. La seconda fase partecipativa si conclude **entro 2 mesi** dalla

¹ L'esercizio RAS del 2012 ha come entrate, conto competenza uno stanziamento finale di 8.904.070.694 € (accertato 7.109 Mio € e riscosso 6.358 Mio €) (fonte reportistica regionale http://www.regenesardegna.it/documenti/1_5_20130807133936.pdf)

realizzazione del progetto.

2. I processi partecipativi, nella fase deliberativa hanno inizio con l'approvazione dell'atto introduttivo da parte dell'ente responsabile e si chiudono con l'approvazione da parte dello stesso dell'atto conclusivo, che certifica il processo **partecipativo** deliberativo seguito e l'esito dell'eventuale proposta partecipata. Nella fase di sviluppo del progetto si hanno il monitoraggio e le verifiche finali che sono svolte **entro due mesi** dalla conclusione, mentre per i progetti pluriennali, le verifiche in itinere sono svolte annualmente o secondo i tempi valutati dal responsabile del progetto partecipativo o in sua assenza dal garante.

CAPO II ORGANIZZAZIONE E RISORSE ASSEGNAME

Art. 5 - Il Garante dei processi partecipativi (GPP)

La presente legge regionale istituisce un'apposita figura denominata **Garante dei processi partecipativi (GPP)**: una persona fisica scelta tra le figure civiche, meglio se non strettamente politica ovvero al di fuori dei partiti, di alta valenza etica, e secondo un criterio condiviso tra Consiglio Regionale e Enti e associazioni², scelta con adeguata competenza e che si dedicherà a tempo pieno (o almeno al 50% del proprio tempo) a svolgere il ruolo assegnato e la cui durata sarà di 3 (4) anni rinnovabili una volta sola. Svolge un ruolo di cerniera tra istituzioni e cittadini in modo da supervisionare le operazioni e predisporre quanto necessario a garantire la trasparenza, la correttezza dei procedimenti e le valutazioni su conflitti e criticità, in particolare si farà carico del:

- La stesura (o revisione) della **carta della partecipazione regionale e del patto partecipativo³** con cui le istituzioni si impegnano alla predisposizione della documentazione amministrativa e giuridica necessaria alle amministrazioni locali per attivare, promuovere e gestire le azioni partecipative;
- Supporto e verifica dell'operato del Team di Supporto Metodologico e Tecnico (TMT), in particolare per

quanto riguarda:

- La verifica delle funzionalità e correttezza delle identità dei soggetti,
 - delle operazioni di voto, delle tecniche di controllo, anche attraverso il supporto di più soggetti esterni quali Fondazioni, Università, Organizzazioni professionali, capaci di verificare autonomamente la sicurezza, la riservatezza, l'affidabilità del sistema dei procedimenti, degli algoritmi, delle metodologie utilizzate dai media civici,
 - nonché le caratteristiche e l'affidabilità dei profili dei soggetti aventi diritto a partecipare al voto, sia in presenza che online
- Supporto e supervisione dell'osservatorio delle iniziative partecipative, attivato e gestito dal TMT più avanti descritto per darne visibilità alle istituzioni, ai media, alle organizzazioni politiche e ai cittadini

Il Garante GPP potrà avvalersi delle risorse umane e delle relative competenze presenti all'interno delle Amministrazioni Regionali e Locali ed essere quindi supportato dai funzionari e dirigenti nell'espletamento delle proprie funzioni. Potrà accedere a documenti ed atti al fine di valutare i procedimenti relativi ai processi partecipativi e garantire la trasparenza a tutti i livelli. Si raccorderà con le altre figure Garanti (es garante delle comunicazioni, della Privacy) ai quali darà supporto e indicazioni di riferimento e identificherà le aree in cui potrà dare delega (*valutare e mettere a punto questa funzione: Il GPP progetta e definisce le azioni per quanto riguarda i processi partecipativi e segue l'azione svolta da parte degli altri garanti), ne condivide le priorità e prende decisioni di primo livello in merito ai conflitti che si generano tra le diverse componenti istituzionali e i cittadini*).

Il budget assegnato, che dovrà essere rendicontato e reso pubblico, potrà essere ipotizzato in prima istanza, annualmente in **150.000 + 30.000 €** per le azioni del garante che assicura il corretto svolgimento delle funzioni di garanzia e del funzionamento, sviluppo, e formazione al tema.

Art. 6 - Il Team Metodi e Tecnologie (TMT)

² La sua nomina è svolta dal Consiglio regionale all'interno di una stretta rosa proposta dal Presidente del Consiglio Regionale condivisa con il Consiglio delle Autonomie Locali e dalle Associazioni e Comitati per la partecipazione.

³ Per Carta della partecipazione intendiamo il documento che delinea i principi e le regole di comportamento su cui si ispira la partecipazione e per patto partecipativo l'impegno formale dei soggetti coinvolti(Regione, Comuni, altre Amministrazioni)

1. La presente legge regionale istituisce anche un'apposita Struttura denominata TMT (Team Metodi e Tecnologie) per la partecipazione dei cittadini ai processi deliberativi (propositiva, decisionale e di controllo) con i seguenti compiti primari: supporto, selezione, valutazione ex ante, accompagnamento di percorsi partecipativi, valutazione ex post dei processi partecipativi promossi da Regione, enti locali, gruppi di cittadini organizzati, soggetti privati associativi, diffusione della cultura della partecipazione. Il Team svolge un ruolo di supporto sia sul fronte dei metodi e processi di partecipazione sia delle tecnologie, dei media civici, promuove il coinvolgimento dei cittadini e svolge un ruolo di raccordo e coordinamento con tutte le altre iniziative locali, nazionali e internazionali, istituzionali o meno che promuovono la partecipazione democratica, in particolar modo nei confronti delle altre istituzioni (Regioni e Parlamento, UE).

Si dovrà occupare di :

- Raccogliere, catalogare, organizzare e supportare le istanze di partecipazione sociale e politica che coinvolgono la popolazione della Sardegna.
- Gestire e supportare le attività di mediazione e gestione dei conflitti correlate ai processi partecipativi, dibattiti pubblici e alla gestione del territorio
- Svolgere un ruolo di :
 - Interfaccia con le amministrazioni locali e Regione (Consiglio Regionale, Assessorati, Presidenza del Consiglio);
 - Interfaccia con amministrazioni centrali (principalmente Camera e Senato) e delle altre Regioni;
 - Coordinamento con Università, Fondazioni ed enti vari per la R&D sul tema dei media civici e sulle metodologie partecipative ;
 - Supporto e animazione relativa alla disseminazione della cultura partecipativa;
 - Formazione di mediazione e gestione degli ambienti e dei progetti partecipativi;
 - Predisposizione e avviamento di un osservatorio delle iniziative e, di concerto con il Garante PP, darne ampia diffusione online, attraverso i diversi media (la stampa tradizionale e i new media);
 - Attenzione alla identificazione, ingegnerizzazione sperimentazione di metodi, format e strumenti partecipativi capaci di essere utilizzati in esperienze che contribuiscano all'innovazione della partecipazione e all'uso efficace e corretto dei media civici;
- Disegnare e implementare un'architettura tecnologica e applicativa basata sui media civici che abbiano al loro interno gli strumenti e

metodologie per facilitare e supportare le azioni di democrazia partecipativa in presenza, online (e mista) quali: iniziative legislative popolari, referendum consultivi e abrogativi, petizioni, consultazioni e audizioni di interesse particolari, raccolta e aggregazione di problemi e soluzioni sociali, ambientali, discussione e deliberazione, in particolare:

- Definizione di un'architettura complessiva di gestione dei servizi online e misti (online + presenza)
- Disegno, implementazione e sperimentazione metodi partecipativi misti ⁴ (come *Hybrid Open Space Technology*)
- Strumenti per la gestione della raccolta delle istanze, idee e soluzioni, tracking, e strumenti per la valutazione e votazione, strumenti di *e-participation*
- Strumenti di *e-collaboration* e *co-design* delle politiche (es. progettazione collaborativa tra amministrazione e utenti) capaci di attivare eventi di ascolto, audizioni, gestione incontri, sessioni di confronto e iniziative tecniche
- Funzioni di *user identification*, management dei profili, interfacciamento con le risorse degli enti e amministrazioni locali (es. anagrafiche cittadini)
- Sistema di voting ed e-voting;
- Architettura di Content Management con particolare attenzione alla filosofia OpenData che permetta l'accesso l'aggregazione, gestione e condivisione di contenuti, commentabili, legati alle tematiche partecipative (problematiche, come documenti o comunicati delle varie parti sociali) sia di natura strettamente documentale che multimediale (video, audio, 3d) link, connessioni ecc.
- Soluzioni di streaming live e di gestione di eventi online;
- Funzioni efficaci di *search*, per facilitare ricerche concettuali e visualizzare i risultati in modalità “*user friendly*”

Art. 7 - Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) task force

⁴ Un esempio significativo può essere sviluppare i moduli per versioni ibride (online + in presenza) di Open Space Technhology (HOST: Hybrid Open Space Technology) e di Consensus Building (H-CB) come descritte più avanti

1. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) di cui all'articolo 6 è un organo di consulenza tecnica e progettazione formato da un Responsabile ed uno staff di capiprogetto ed esperti in metodi e tecnologie, in processi partecipativi, analisi dati, comunicazione, scelti sulla base di comprovate competenze professionali e da una struttura di gestione amministrativa e segreteria.
2. Il TMT opera di concerto con il Garante PP per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, sull'efficienza, efficacia ed economicità del programma realizzato. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) si avvale della collaborazione degli uffici regionali per l'accesso a tutti gli atti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il TMT è attivato attraverso una selezione delle risorse esterne all'amministrazione pubblica, con esperienze e professionalità adatte e con contratto di 3+3 anni, o attraverso bando pubblico a organizzazione di professionisti o impresa capace di rispondere ai requisiti di professionalità.

Art. 8 - Compiti amministrativi della Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie)

1. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie):
 - a) valuta e ammette al supporto e al sostegno regionale i progetti partecipativi, assegnando poi le risorse finanziarie attraverso le indicazioni di una ***Commissione di Autorità***, composta dal responsabile del TMT, il Garante PP e una figura designata dal Presidente del Consiglio Regionale;
 - b) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi e li accompagna nel loro svolgimento;
 - c) valuta l'efficienza, l'efficacia, gli impatti dei processi partecipativi;
 - d) Supporta il Garante GPP nella realizzazione del rapporto annuale sulla propria attività che lo trasmette al Consiglio regionale che ne assicura adeguata pubblicità; il rapporto annuale riferisce, tra l'altro, sul rispetto e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale;
 - e) assicura, attraverso tutti gli ambienti online (media civici, portali di riferimento, newsletter ecc.), la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi;
 - f) svolge un'attività di rielaborazione costante dei

metodi e delle forme partecipative, si farà carico di documentare, integrare, valorizzare e costruire soluzioni tecnologiche per supporto a:

- le iniziative legislative popolari
 - i referendum abrogativi e consultivi
 - le audizioni di portatori di interesse particolari
 - le petizioni popolari e petizioni online
 - le consultazioni online tramite questionari, invio di posizioni, documenti commentabili
 - la raccolta organizzata e aggregazione online di idee e soluzioni (*idea gathering*)
 - i meccanismi per facilitare il processo deliberativo online (*e-deliberation*)
 - processi di *co-design* delle politiche
- g) promuove la cultura della partecipazione attraverso iniziative di comunicazione, realizzazione di moduli didattici e sessioni di formazione e si attiva per consolidare collaborazioni per lo sviluppo di metodi formativi adeguati alla diffusione e successo dei processi partecipativi

2. La diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte contribuisce alla costruzione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione.
3. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) definisce le opportune intese con gli assessorati, le agenzie e gli enti strumentali della Regione, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per attivare le necessarie forme di collaborazione fra gli uffici, ivi compresa l'utilizzazione dei dati documentali e statistici.

Art. 9 - Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione della Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie)

- a) La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) svolge oltre al ruolo di supporto metodologico e tecnologico, quello di mediazione tra cittadini richiedenti e l'ente interessato, favorendo un buon livello qualitativo dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo ed abbia ottenuto l'adesione formale delle percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo. La conclusione dell'attività di mediazione è resa pubblica dalla

- Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) mediante l'utilizzo di propri strumenti informativi, anche attraverso mass media tradizionali, web, social media e media civici.
- b) Il budget assegnato, che dovrà essere rendicontato e reso pubblico, potrà essere ipotizzato in prima istanza, annualmente in **300.000+ 60.000€⁵** per la parte di supporto metodologico e tecnologico. Si propone inoltre di poter disporre di un plafond di **400.000€⁶** per la gestione delle attività partecipative i cui criteri andranno identificati e aggiornati dal TMT e approvate dal Garante entro i primi 60 gg di ogni anno e rimodulate quadrimestralmente

Art 10 - Ente responsabile

1. L'ente responsabile è l'ente i cui procedimenti amministrativi sono oggetto di processi decisionali partecipativi. L'ente può essere promotore di progetti oppure essere chiamato a prendervi parte dai soggetti di cui all'articolo 15. L'Istituzione Regionale come le amministrazioni locali o enti pubblici quando parte coinvolta, sono tenuti al massimo rispetto della indipendenza e trasparenza distinguendo i ruoli istituzionali, tecnici e politici.
2. L'ente responsabile ha l'obbligo di aderire al processo partecipativo proposto dai cittadini ed approvato dalla Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie). L'ente è parte attiva nel processo partecipativo e si impegna a dare seguito alle decisioni assunte. Qualora ritenesse ci siano motivazioni e valutazioni aggiuntive che determinino una diversa scelta anche se parziale sia in termini di azioni che di tempi, ha l'obbligo di darne pubblica ed estesa comunicazione, motivando con un documento ufficiale in modo puntuale, chiaro e comprensibile la scelta differente rispetto a quella emersa dal processo partecipativo e allegando tutti i riferimenti necessari. Ha altresì l'impegno di proseguire nei mesi successivi nella interlocuzione con i cittadini per le scelte fatte, per un periodo pari al processo partecipativo.

CAPO III – GESTIONE DELLE

⁵ Il valore ipotizzato parte dalla considerazione che la struttura, (esterna) dovrà avere un responsabile, almeno tre collaboratori sulle metodologie di partecipazione e di diffusione del metodo, un responsabile tecnico due tecnici, un amministrativo e segreteria. Le spese e i costi di logistica e gestione sono previsti all'interno di un ulteriore 20%. Dovrà implementare delle funzionalità e gestire i sistemi. Il primo anno avrà costi maggiori di avviamento mentre negli anni successivi il budget sarà indirizzato verso le risorse umane aggiuntive

⁶ Valore ipotizzato per Hosting, disegno e sviluppo piattaforme, supporto alle iniziative che ne faranno richiesta e avranno bisogno di supporto e formazione

ATTIVITÀ NEI PROCESSI PARTECIPATIVI

Art. 11 - Operation

1. I processi partecipativi si esprimono in diverse forme e contesti secondo modalità non sempre precostituite e pertanto va perseguita primariamente la volontà di contribuzione dei soggetti individuali e collettivi rispetto a quanto preconfigurato in termini di procedure e specifici metodi o tecnologie. La messa a punto progressiva di metodi e procedure sarà quindi conseguente, quindi la legge intende in questa fase segnalare alcune tipologie di forme di partecipazione a cui riferirsi con la sola finalità di facilitare le azioni concrete, offrendo pertanto strumenti operativi per le seguenti categorie:

- **Grandi interventi** con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica e per la pianificazione regionale urbanistica ed economica. Qualora l'impatto sia rilevante e le risorse economiche coinvolte siano oltre i 50 Mio €, tenendo conto anche dei costi di gestione dei 5 anni successivi, la Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie), di concerto con il Garante PP, attiva d'ufficio un **dibattito pubblico (o altro processo partecipativo)** che supporta il soggetto attuatore. Il dibattito pubblico è inteso come un processo deliberativo con il coinvolgimento della cittadinanza in un percorso sia informativo che di apprendimento collettivo della tematica coinvolta, di elaborazione di soluzioni e confronto di soluzioni alternative fino ad un momento decisionale. A progetto approvato il processo deliberativo si trasforma nella fase 2 in monitoraggio e valutazione finale del progetto. La documentazione dell'intero progetto dovrà essere facilmente accessibile, chiara e supportare i processi decisionali. Il **dibattito pubblico** dovrà contenere il piano delle azioni e le strutture informative online capaci di organizzare il confronto sugli obiettivi e le caratteristiche del progetto già nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo inerente il progetto preliminare. Il dibattito dovrà entrare in merito al senso dell'intervento e sulla fattibilità (opportunità o meno di realizzare quell'opera, parte di essa o qualcosa di alternativo), per poi entrare appunto in merito alle modalità attuative.
- **Scelte di indirizzo**, strategiche con impatto oltre i 5 anni, relative ad aspetti e piani territoriali, ambientali urbanistici, energetici economici e

sociali, come piani di sviluppo, opere e interventi pubblici della Regione o di enti regionali e amministrazioni locali. L'iniziativa partecipativa risulta **obbligatoria**, e attraverso fattori incentivanti deve favorire tale apporto. Il TMT, in accordo con le amministrazioni coinvolte, predisponde gli strumenti attuativi per favorire le fasi di ascolto, di dibattito e di elaborazione delle proposte, predisponendo ambienti online e sessioni periodiche (biennali o annuali) di **natura Congressuale** secondo metodi come *Hybrid Open Space Technology* da svolgersi su uno o più sedi regionali, anticipati da una o più sessioni preparatorie nelle principali aree regionali. Tra tali scelte di indirizzo, poi prese in carico dagli assessorati o dalle funzioni degli enti coinvolti, si prevedranno i Congressi sui principali temi definiti annualmente dal Consiglio Regionale e che in prima istanza saranno:

- Riforme Istituzionali, Processi Partecipativi e Comunicazione
- Ambiente, Territorio, Sostenibilità
- Sviluppo, Economia e Turismo
- Coesione, Sviluppo sociale, Diritti e Doveri
- Istruzione, Formazione e Innovazione
- Fonti e utilizzo delle Energie
- Mobilità sostenibile e Trasporti
- Piano Strategico e Bilancio

L'amministrazione Regionale, **attraverso le sue funzioni dirigenziali e politiche** parteciperà attivamente e seguirà le istanze e le indicazioni emerse o, in caso contrario, dovrà dare, in grande evidenza pubblica, riscontro motivato e dell'eventuale diverso orientamento.

- **Bilancio partecipativo** che favorisca la definizione dei temi e delle priorità suggerite direttamente dai cittadini e votate dopo un reale confronto. Su tale capitolo di spesa la Regione in seduta annuale dedicata al tema destinerà risorse all'interno di un range compreso tra **0,001 e 0,0005% del bilancio regionale**⁷ e analogamente tutti i **bilanci partecipativi delle amministrazioni locali** che intendono affiancarsi a tale strategia a cui la Regione dedicherà delle risorse aggiuntive **nell'assegnazione di ulteriori contributi nei bandi di finanziamento o attraverso le azioni del TMT**. La scelta dei progetti e degli interventi e le priorità nell'assegnazione di tali risorse, come il loro monitoraggio, è parte dell'azione in

⁷ L'esercizio RAS del 2012 ha come entrate, nel conto competenza, uno stanziamento finale di 8.904.070.694 € (accertato 7.109 m€ e riscosso 6.358M€) (fonte reportistica regionale http://www.regenie.sardegna.it/documenti/1_5_20130807133936.pdf)

carico all'amministrazione di riferimento (la (Regione per sé e Amm.ni Locali ognuna per sé). Ogni amministrazione sarà supportata dal TMT e seguirà le regole definite da questa legge.

- **Opere minori e istanze, proposte** di natura tematica o territoriale, che emergano anche dai cittadini attraverso sottoscrizioni in presenza e online (comprese anche quelle relative alle istanze di eliminazione di blocchi o inerzie di natura politico-amministrativa). Per tali iniziative, emerse anche all'interno delle amministrazioni locali o da parte di associazioni o soggetti di altra natura, il TMT fornirà attraverso una procedura di verifica, riscontro e supporto soprattutto attraverso piattaforme online, e qualora ci siano le condizioni metterà a disposizione eventuali risorse finanziarie.
- 2. Le diverse iniziative (dibattiti pubblici su grandi interventi, scelte di indirizzo, bilanci partecipativi, opere minori e istanze) dopo la fase di partecipazione deliberativa, proseguono trasformandosi nelle fasi successive a quella di cui al comma 1 come monitoraggio dell'azione e su richiesta del soggetto pubblico cui compete la realizzazione del grande intervento può essere attivato un nuovo dibattito sullo sviluppo del progetto.

Art. 12 – Soggetti promotori e ammissione al supporto

1. Un processo partecipativo è direttamente attivato dal TMT o da una richiesta avanzata da:
 - a) **Giunta o Consiglio regionale**; l'Assemblea legislativa nell'atto in cui assume tale decisione indica la Commissione delegata a seguire il procedimento partecipativo;
 - b) **enti locali**, anche in forma associata, e loro circoscrizioni;
 - c) **gruppi di cittadini organizzati**, comprendenti cittadini, stranieri e apolidi regolarmente residenti e che abbiano compiuto sedici anni, e soggetti privati associativi, rappresentanti le seguenti percentuali minime di residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:
 - 1) il 5 % fino a 1.000 abitanti; →50
 - 2) il 3 % fino a 5.000 abitanti; →150
 - 3) il 2 % fino a 15.000 abitanti; →300
 - 4) l'1 % fino a 30.000 abitanti; → 300
 - 5) lo 0,50 % oltre 30.000 abitanti; → 150
 - 6) lo **0,05** per cento per tematiche di interesse regionale (1.600.000 → 1.200.000 votanti?→

6.000 ab

- d) **istituti scolastici ed università**, in forma singola o associata, a seguito di deliberazione degli organi collegiali o dietro impegno del dirigente o direttore del dipartimento che dovrà però avere poi ratifica dai relativi organi collegiali
 - e) il soggetto proponente un grande intervento, pubblico o privato o che contribuisce alla realizzazione dell'intervento;
2. Per le tematiche di interesse locale o per tematiche trasversali o specifiche, si dovrà tenere conto **dell'universo di riferimento** (es.: docenti scolastici rispetto al loro universo a livello regionale). Tali valori sono indicati nella proposta progettuale e sono poi valutati dal TMT e verificati dal Garante PP.
- 3. I soggetti proponenti e aderenti s'impegnano a sospendere ogni atto tecnico o amministrativo che possa pregiudicare l'esito del processo proposto.
 - 4. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati e dei delegati dei proponenti, dà conferma del supporto assegnato o motivazione del suo diniego; decorsi i trenta giorni il parere si intende acquisito parere positivo per il supporto.
 - 5. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) può chiedere ai proponenti approfondimenti e documentazione di carattere tecnico sul progetto sul quale s'intende attivare il processo partecipativo.
 - 6. Ai fini dell'accoglimento della domanda, la Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) valuta se l'impatto dell'intervento è rilevante e verifica che non sia stato adottato alcun atto amministrativo inerente il progetto preliminare.

Art. 13 - Svolgimento del processo partecipativo dibattito pubblico

1. Con lo stesso atto che accoglie la domanda di dibattito pubblico, la Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) ne dispone l'apertura e:
 - a) stabilisce la durata del dibattito, secondo quanto previsto da questa legge. Il Garante PP può valutare e approvare eventuali proroghe dandone motivazione e comunicandolo al TMT.
 - b) stabilisce le fasi del processo deliberativo in modo da garantire la massima informazione tra gli abitanti coinvolti, promuovere la partecipazione ed assicurare l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione e di accesso ai luoghi e ai momenti di apprendimento, elaborazione e dibattito.

- f) Stima e quindi definisce anche la comunità di riferimento per identificare gli aventi diritto al voto nelle fasi decisionali, che in presenza o online potranno votare. Il Garante PP verifica e supporta tale decisione e dirime eventuali contrasti.
 - c) nomina il responsabile del processo partecipativo individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, definendone gli specifici compiti.
 - d) attiva gli ambienti online
2. L'atto di autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 2, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e comunicato alla competente Commissione consiliare. Inoltre è pubblicato sui media civici e social media di riferimento
 3. L'apertura del dibattito pubblico sospende l'adozione o l'attuazione degli atti amministrativi di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico per i tempi massimi previsti dalla presente legge.
 4. Per gli atti amministrativi di competenza di enti locali, la sospensione opera nel caso in cui l'ente interessato abbia sottoscritto il protocollo di cui all'articolo 21 o comunque qualora l'ente decida in tal senso. La sospensione è relativa agli atti la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi, condizioni o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico.
 5. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) indica gli atti amministrativi che è necessario sospendere ai sensi dei commi 3 e 4.
 6. Nel caso in cui il processo partecipativo intervenga in una fase successiva all'adozione di atti inerenti il progetto preliminare, la sospensione non concerne gli atti regionali o locali da adottarsi entro termini perentori previsti da leggi statali ovvero derivanti da obblighi comunitari.

Art. 14 - Conclusione della fase deliberativa del dibattito pubblico

1. Al termine del dibattito pubblico il responsabile consegna alla Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) un rapporto che riferisce del processo adottato e degli argomenti che sono stati sollevati nei corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo.
2. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) verifica il corretto svolgimento del processo partecipativo, prende atto del rapporto e lo rende pubblico.
3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il l'ente responsabile deve dichiarare pubblicamente se intende:

- a) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico;
 - b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare, come e dandone ampia motivazione;
 - c) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo argomentando motivatamente le ragioni di tale scelta.
4. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) assicura, anche mediante la pubblicazione sul Bollettino Regionale BURAS, sui media civici e social media adeguata pubblicità al rapporto conclusivo e alle dichiarazioni di cui al comma 3, che vengono portati a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati.
5. La pubblicazione della dichiarazione di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli adempimenti amministrativi regionali o locali relativi al progetto.
- CAPO IV - STIMOLO AI PROCESSI PARTECIPATIVI**
- Art. 15 - Forme di sostegno e criteri di ammissibilità**
- 1. La Regione garantisce ai soggetti di cui all'art. 12 il sostegno dei processi partecipativi ammessi dalla Struttura TMT in forma di:
 - a. supporto metodologico e tecnologico (es. piattaforma social media);
 - b. assistenza nella comunicazione, anche mediante ambienti online, media civici e sociali
 - c. sostegno finanziario
 - 2. Le domande sono presentate entro:
 - a. marzo per progetti che hanno inizio a maggio;
 - b. luglio per i progetti che hanno inizio a ottobre;
 - c. novembre per progetti che hanno inizio a gennaio
 - 3. La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) **valuta e ammette anche a sostegno economico, alla luce delle indicazioni della Commissione di Autority,** compatibilmente con le risorse disponibili, oltre che supporto metodologico e tecnologico, i progetti partecipativi che presentano i seguenti requisiti:
 - a) definizione precisa dell'oggetto del processo partecipativo;
 - b) individuazione di un responsabile dell'iniziativa, indicazione dettagliata del progetto, dei progettisti e dello staff del processo;
 - c) specificazione delle fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione;
 - d) esposizione dei costi preventivati;
 - e) indicazione della fase del processo decisionale relativo all'oggetto del processo partecipativo;
 - f) inclusività delle procedure;
 - h) previsione di azioni specifiche per diffondere le informazioni tra i cittadini.
2. Le domande dei cittadini e residenti, istituti scolastici e imprese sono ammesse se prevedono, oltre ai requisiti elencati, la messa a disposizione del processo di risorse proprie, anche solo di natura organizzativa.
3. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati, i seguenti ulteriori requisiti:
- a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento;
 - b) adesione al protocollo Regione - enti locali di cui all'articolo 21;
 - c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
 - d) descrizione della messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative.

Art. 16 – Formazione

- 1. Il TMT delibera a cadenza periodica le attività di formazione a supporto dei processi partecipativi. Le attività di formazione, di concerto con il Garante e con risorse messe anche da lui a disposizione sono finalizzate alla promozione:
 - a. della cultura civica e della partecipazione primariamente tra le nuove generazioni;
 - b. della cultura della partecipazione all'interno dell'Amministrazione regionale e locale e alla diffusione della conoscenza delle tecniche partecipative
 - c. in modo mirato ai componenti del Consiglio Regionale e della Giunta, ai giornalisti della stampa e ad eventuali invitati speciali
- 2. Le attività formative relative anche ai processi operativi sono inoltre dirette agli amministratori pubblici, ai dipendenti degli enti locali, ad associazioni, esperti, professionisti ed operatori locali; ai dirigenti scolastici e agli insegnanti; agli studenti, ai cittadini in generale
- 3. Le attività formative si articolano in percorsi di formazione, , collaborazione con Enti, Istituzioni e

- soggetti esperti nell'ambito della partecipazione e delle metodologie e tecnologie, con la sperimentazione sul campo delle tecniche partecipative, non trascurando la ricerca e la documentazione metodologica
4. L'Amministrazione regionale, in sinergia con il TMT, programma per i propri dipendenti obiettivi e iniziative formative in tema di metodologie partecipative:
 - a) nell'ambito delle linee per la formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale;
 - b) coordinate ed integrate con gli interventi previsti nei piani e programmi di formazione.
 5. Le attività formative sono svolte dai soggetti del TMT, istituzioni pubbliche o organizzazioni private e professionisti che abbiano maturato una congrua esperienza nel settore della didattica e del coaching, della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche.
 6. Lo sviluppo di nuove professionalità nell'ambito dei metodi partecipativi, della gestione delle relazioni, dell'argomentazione e della mediazione, delle tecnologie e delle architetture applicative sono fattore distintivo per valorizzare le competenze regionali e pertanto sono supportate e incentivate sia all'interno delle amministrazioni pubbliche che per liberi professionisti e consulenti, attraverso iniziative formative come corsi, sessioni laboratoriali ed eventi, premialità e riconoscimenti.

Art. 17 - Criteri di priorità

- Tra le domande ammesse sulla base dei criteri ~~requisiti~~ indicati all'articolo 15, la Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) valuta come prioritari i progetti che:
- a) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati;
 - b) si svolgono su territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
 - c) hanno per oggetto opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull'ambiente;
 - d) agevolano, attraverso spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
 - e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
 - f) adottano forme innovative di comunicazione e d'interazione con gli abitanti;
 - g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima dell'articolo 15;
 - h) utilizzano metodi riconosciuti come buone pratiche internazionali.
2. Quando la domanda è presentata da enti locali, la Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) – valuta

come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito sopra:

- a) si propongono di dare continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione del regolamento locale sulla partecipazione;
- b) presentano una dimensione integrata e intersetoriale;
- c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali;
- d) rendono disponibili documentazione e dati in forma linked open data tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
- e) offrono forme di comunicazione e redazionali di qualità, gratuita e periodica delle attività dell'ente locale e sui processi partecipativi in corso;
- f) si propongono di contribuire ad uno sviluppo locale equo e rispettoso dell'ambiente.

Art. 18 - Ammissione e modalità di sostegno

La Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) ~~task force~~ provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di:

- a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorità;
- b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere;
- c) richiedere il coordinamento con progetti simili o analoghi indicandone le modalità;
- d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste.
2. Quando esamina progetti concernenti competenze di enti diversi dal proponente, la Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) tiene conto del parere dell'amministrazione competente e ne accerta la disponibilità a considerare i risultati dei processi partecipativi o, in alternativa, a motivarne il mancato o parziale accoglimento.

3. Il sostegno ai progetti ammessi è:

- a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
- b) subordinato alla presentazione:
 - 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
 - 2) della documentazione analitica dei costi;
- c) sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e

degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso d'inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

CAPO V - PROCESSI PARTECIPATIVI E RAPPORTI FRA ISTITUZIONI COINVOLTE

Art. 19 - Protocollo fra Regione ed enti locali

- . La Giunta regionale promuove un protocollo d'intesa tra enti locali e Regione.
2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione volontaria delle procedure in essa previste, l'impegno a sospendere l'adozione o l'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione.
3. Il protocollo dovrà prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.
4. Il TMT, in accordo con il Garante adotterà un regolamento sulla partecipazione, è indice di stabilità delle pratiche partecipative.

CAPO VI - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ NORMATIVA E PROGRAMMATORIA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 20 - Coordinamento con la legislazione e la programmazione regionale

1. La partecipazione alla formazione, alla valutazione e alla messa in opera degli strumenti legislativi e regolamentari della programmazione economica, compresi quelli comunitari, di quella sociale, della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo i principi e mediante gli istituti e le modalità previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi.
2. Gli enti locali possono promuovere le forme partecipative di cui alla presente legge nella fase di

elaborazione degli strumenti della programmazione economica, compresi quelli comunitari, sociale, della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, precedentemente alla loro adozione, in riferimento sia ai profili statutari sia strategici.

3. I processi partecipativi promossi ai sensi del comma 2 ricevono specifica premialità nell'assegnazione dei finanziamenti previsti per le amministrazioni locali nell'ambito dei rispettivi bandi.
4. In materia di forme del contradditorio nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione regionale, sono fatte salve le prescrizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
5. In materia d'istruttoria pubblica, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 40 del 1990, si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 21 - Diffusione di contributi informativi in possesso della Regione

1. La Giunta regionale, per acquisire ogni utile contributo della società, favorisce la più ampia conoscenza:
 - a) dei propri atti di programmazione normativa;
 - b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente le proposte di legge di propria iniziativa e i regolamenti di propria competenza.

CAPO VII - NORME FINALI

- ### **Art. 22 - Processi partecipativi ed elezioni**
1. I processi partecipativi di cui al capo II non possono essere avviati nei sei mesi antecedenti lo scioglimento del Consiglio Regionale senza il consenso del Garante GPP.. In caso di scioglimento anticipato il divieto opera dal giorno del decreto di scioglimento, con sospensione delle procedure in corso.
 2. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui al capo IV, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi senza il consenso del Garante GPP.

Art. 23 - Clausola valutativa

1. Dopo tre anni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale, sulla base di una relazione appositamente predisposta dal Garante e con il supporto della Struttura TMT (Team Metodi e Tecnologie) di cui all'articolo 6 per conto della Giunta regionale, discute dell'esperienza compiuta coinvolgendo i soggetti pubblici e privati che hanno posto in essere progetti partecipativi, la società civile e più in generale favorendo la partecipazione dei cittadini al dibattito, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in merito.
2. La relazione, in particolare, evidenzia i seguenti aspetti:
 - a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi partecipativi nella Regione;
 - b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
 - c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - d) l'efficacia dei processi partecipativi adottati nel superare situazioni di conflitto e giungere a soluzioni condivise, successivamente realizzate;
 - e) l'efficacia dei processi partecipativi nel ridurre di tempi di attuazione delle politiche;
 - f) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
 - g) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività dell'amministrazione pubblica;
 - h) il miglioramento della trasparenza, dell'accessibilità, selezionabilità fruibilità delle informazioni e dei dati pubblici secondo criteri di opendata
 - i. il miglioramento del livello qualitativo e della relativa percezione da parte dei cittadini dei servizi e delle performances delle pubbliche amministrazioni;
 - j. l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e la flessibilità del suo utilizzo, in funzione dei processi partecipativi.

Art. 24 - Spese ammissibili

1. Le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese verrà definito all'interno di un regolamento dal Garante GPP entro i 45 gg dal suo insediamento. Il TMT provvederà a renderlo disponibile e visibile ai cittadini e alle istituzioni .

Art. 25 - Norma finanziaria

1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975. n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).